

Capitolo 1

Introduzione

Sommario: 1. Selezionare la lente prospettiva: il soggetto di diritto. – 2. Le qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo: posizione dell'oggetto di studio. – 3. Diritto agrario, transizione ecologica e sociale. – 4. Metodo e dati extra-giuridici. – 5. Obiettivi, piano e limiti dell'opera: per una «teoria dei criteri qualificativi dell'imprenditore agricolo».

1. Selezionare la lente prospettiva: il soggetto di diritto

Il soggetto giuridico è il punto di passaggio tra la società e il diritto, tra la materialità del vissuto e l'astrattezza della norma, è lo strumento ordinante le disposizioni che regolano una materia e titolare di situazioni giuridiche in funzione del ruolo che, così come viene individuato, assume nell'ordinamento. Per la sua fondamentale funzione di sostrato teorico della materia giuridica, il soggetto di diritto è oggetto di costante studio¹, e continua a offrire spunti di ri-

¹ Gli studi sulla soggettività giuridica affondano le radici nella teoria del diritto, e si atteggiavano variamente a seconda del periodo storico. Così, nella dottrina pura del diritto, il soggetto giuridico «non è una realtà naturale, bensì una costruzione giuridica creata dalla scienza giuridica». In altre parole, l'individuo «riceve» la sua giuridicità – ossia è soggetto “giuridico” – dall'insieme dei doveri e dei diritti che gli vengono attribuiti, o imputati, dall'ordinamento giuridico positivo cui appartiene». Al contrario, nell'immagine kantiana dell'individuo, è la sua libertà e attività ad essere il presupposto dell'ordinamento, che viene costruito così dal legislatore in funzione della tutela dei diritti. In un caso soggetto passivo, nell'altro attivo, il soggetto si atteggia a suddito o protagonista dell'ordinamento giuridico a seconda della concezione che ne sorregge il significato. Nella ricerca del senso del soggetto si trovano posizioni che privilegiano la sua inerente relazionalità, per cui il soggetto trae la sua consistenza dalla società, ovvero visioni che ne esaltano l'autonomia e concepiscono il soggetto come la proiezione della sua volontà. Ancora, il soggetto può essere «psicologico» e trovare la sua verità nell'astrazione, nel pensiero o sostanza, o «corporeo» e ritrovarsi nell'azione come somma degli accidenti della realtà. Conciliando diverse tesi, Sergio Cotta conclude che «il soggetto giuridico non è affatto una costruzione 'artificiale' dell'«imperatore» kelseniano, bensì ha il suo fondamento in un soggetto “reale”, non unidimensionale ma caratterizzato da unità corporeo-spirituale, non monade in sé

flessione. In una recente pubblicazione, il soggetto di diritto è indagato – con la premessa che «il soggetto è sia effetto che protagonista di una relazione socialmente rilevante» – nella sua matrice antropologica², e nelle plurime funzioni, tra cui quella economica³, quella politico-emancipatoria⁴, quella ecologica⁵, per dimostrare che «accogliere un certo concetto di soggetto è funzionale all'attuazione di determinate pratiche politiche e giuridiche»⁶. Nell'osserva-

autoreferenziale e irrelata ma relazionale in sé per struttura». S. COTTA, *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 1213-1226.

²Nell'opera, Marella scompone la teoria del soggetto e svela le ragioni sociali e politiche che hanno portato, nella modernità del diritto, ad un rapido susseguirsi e moltiplicarsi di figure soggettive cui l'ordinamento di volta in volta accorda riconoscimento e protezione. L'astrattezza del soggetto, cui sottende un'identità individuale implicitamente intesa del periodo classico della scienza giuridica, viene superata dalla stagione sociale del diritto, in cui la figura del lavoratore sostituisce quella del borghese come nuova rappresentazione superindividuale della società di massa novecentesca. La fase contemporanea della storia traspone nella sfera giuridica le condizioni materiali e sociali del soggetto, il quale si scompone e moltiplica in ragione delle sue vulnerabilità, esigenze di protezione e capacità di movimento nella società contemporanea, mettendo in crisi l'universalità e l'essenza a favore del particolarismo e della concretezza del bisogno. M.R. MARELLA, *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in F. BILOTTA, R. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 2020, pp. 47-76.

³Considerando gli influssi del diritto europeo, Fornasari nota come «[i]l punto di partenza della razionalità normativa delle istituzioni europee [...] è la protezione e l'implementazione dell'ordine concorrenziale del mercato. La necessità di produrre regole che si applichino ad una generalità di situazioni obbliga le autorità UE a trovare dei criteri generali: uno di questi è lo statuto dei soggetti sul mercato e nella relazione contrattuale». R. FORNASARI, *Il soggetto di diritto frammentato: economia politica e governamentalità del contemporaneo*, in F. BILOTTA, R. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, cit., pp. 19-32.

⁴Giugni interpreta il tema del riconoscimento soggettivo in chiave emancipatoria, per «superare la concezione paternalistica del 'soggetto debole': riconoscere doverosamente la capacità, la resilienza, e il margine di autonomia degli agenti sociali portatori di diritti negati e totalmente o parzialmente esclusi dalle categorie classiche di soggettività giuridica»: L. GIUGNI, *Agency, potere ed emancipazione: ri-politicizzando il dibattito sul concetto di soggetto giuridico*, in F. BILOTTA, R. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, cit., pp. 109-116.

⁵R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Introduzione. Il soggetto di diritto: premesse per un dibattito*, in F. BILOTTA, R. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, cit., pp. 1-17. Dello stesso autore v. anche R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Mimesis, Milano, 2018. In tale prospettiva volta ad accogliere nell'istituto del soggetto del diritto sia l'umano che il non-umano, v. anche G. ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura" come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Rass. econ.*, 2021, fasc. 1, pp. 41-52.

⁶F. BILOTTA, R. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, cit., pp. XIV ss.

zione del soggetto di diritto si interseca il concetto di *status*⁷ e la sua evoluzione nel tempo⁸. Gli *status* – usando le parole di Pietro Rescigno – «diffusa-

⁷ Mentre l'obiettivo di Cotta è quello di appurare l'essenza intrinseca del soggetto di diritto, Guido Alpa si interroga su quale sia il modo di essere dell'individuo nella società, e come il diritto descriva la relazione tra individuo e Stato; si sofferma così sul concetto di *status* e sul ruolo del giurista nel farsi strumento e veicolo di valori destinati a influenzare il diritto, e, nell'inquadrare il ruolo e la concezione moderna di *status*, cita quattro autori: Maine, Graveson, Friedman e Rehbinder. Se Maine è autore della tesi secondo la quale nel diritto moderno si è verificato il passaggio «dallo *status* al contratto», gli altri sostengono che ciò non sia più vero, che il contratto non sia più concepito come strumento di libertà, e che piuttosto sia vero il contrario: che si sia tornati ad una situazione di passaggio «dal contratto allo *status*». Ma mentre per Graveson le funzioni che emergono dello *status* riguardano l'organizzazione giuridica della società, Friedman sostiene che in una società complessa gli *status* siano innumerevoli e non classificabili. Alpa tenta una conciliazione tra le due tesi, ammettendo un'organizzazione della società che si atteggi diversamente a seconda del contesto, e osservando una rilevanza – nel diritto contemporaneo – dello *status* tesa a protezione del soggetto debole. A conferma, Alpa sostiene un «uso dello *status* a scopo protettivo», ma si spinge oltre, ammettendo la possibile presenza, nel diritto, di *status* occulti o indiretti che perpetuano discriminazioni, o *status* nuovi di derivazione etica o economica. Mettendo in relazione lo *status* con i bisogni elementari della vita, Alpa mette in rapporto una molteplicità di *status* modulati in base al soddisfacimento di un dato bisogno e afferma che, se è vero che a ciascuno dei bisogni individuabili non corrisponde sempre un diritto, sempre più frequentemente la legislazione speciale riconosce una pretesa: «siamo di fronte ad un sistema normativo complesso in cui la legislazione speciale e la legislazione regionale introducono specifici, singoli provvedimenti per specifici, singoli *status*» (G. ALPA, *Status e capacità: la costruzione giuridica delle differenze individuali*, Laterza, Bari-Roma, 1993, p. 40). Concludendo, Alpa afferma che «capacità è potenzialità astratta di essere titolari di diritti senza preclusioni originarie dovute a fattori discriminanti (sesso, razza, lingua, religione, ecc. e soprattutto origine familiare); *status* è la somma dei diritti e dei doveri rispettivamente acquisiti e imposti ad un soggetto in un determinato momento storico» (G. ALPA, *Status e capacità: la costruzione giuridica delle differenze individuali*, cit., p. 204). Nel solco tracciato dalla riflessione che lega il soggetto astratto di diritto con il soddisfacimento dei bisogni dell'individuo si colloca il pensiero di Rodotà, che osserva una transizione «dal soggetto alla persona» per la realizzazione piena dell'art. 3 Cost. (S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Fil. pol.*, 2007, fasc. 3, pp. 365-377). Il soggetto astratto di diritto infatti, cogliendo nell'individuo solo la sua capacità nella sfera economica, negava rilevanza alle altre componenti della vita umana. La persona invece si afferma nel diritto per colmare una crisi di «rappresentatività sociale» del soggetto, ma nel definirla è necessario identificare i criteri per il suo riconoscimento, e dunque è necessario cercare un punto di equilibrio tra «una misura oggettiva, che fa riemergere la generalità della regola, e una misura soggettiva che ne consente la concretizzazione»; la «costituzionalizzazione» della persona passa attraverso l'attribuzione di qualità da un lato, e l'affiorare della «materialità della esistenza» (S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, cit., pp. 376-377).

⁸ Da una lunga fase storica in cui l'appartenenza ad una comunità determinava la condizione giuridica del soggetto si è passati all'affermazione dell'autonomia dell'individuo (G. CIANFEROTTI, *Il concetto di status nella scienza giuridica del Novecento*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 5 ss.), ma le «situazioni personali partite dagli *status*, approdate al contratto», sono presto «risospinte verso il territorio degli *status* personali» (P. RESCIGNO, *Situazione e Status nell'espe-*

mente rivivono e nascono in forme nuove nella misura in cui il bisogno individuale di sicurezza prevale sull'astratta tensione alla libertà»⁹. Soggetti e status, in altre parole, sono segnati e a loro volta segnano ciascuna fase storica del diritto, e l'osservazione critica di tali categorie è propedeutica alla comprensione del fenomeno giuridico tanto nella sua attuale manifestazione quanto nel suo sviluppo e trasformazione¹⁰.

2. Le qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo: posizione dell'oggetto di studio

Quello dei soggetti e delle qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo è un tema classico del diritto agrario, e lo sforzo sistematico di porre la molteplicità dei destinatari delle norme del settore in un catalogo organizzato è stato e continua ad essere un metodo dello studio della materia giusagraristica attraverso i suoi istituti¹¹. Se si pone mente all'evoluzione del diritto agrario, appa-

rienza del diritto, in *Riv. dir. civ.*, 1973, fasc. 1, pp. 209-229). L'«età della decodificazione» porta a maturazione la stagione dei diritti economici e sociali e provoca pertanto un ritorno degli status (N. IRTI, *L'età della decodificazione*, IV ed., Giuffrè, Milano, 1999).

⁹ P. RESCIGNO, *Situazione e Status nell'esperienza del diritto*, cit., pp. 222-223.

¹⁰ Si colloca in questo senso un altro recente studio di ambito civilistico (M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, ETS, Pisa, 2020) che, indagando su come introdurre la prospettiva intergenerazionale nelle categorie del diritto civile, si rivolge alla soggettività giuridica, che viene ritenuta elemento fondamentale per garantire la «mediazione tra le libertà di godimento e di sfruttamento delle [risorse naturali] da parte degli attori esistenti e l'esigenza di garantire la capacità delle risorse medesime di conservare i propri processi di "rigenerazione" nel tempo» (p. 13). L'autore conclude che «Nel più specifico quadro di un discorso teso a rendere visibile l'orizzonte intergenerazionale del diritto civile, il dispositivo del soggetto può rappresentare la chiave di volta [...] per riabilitare il diritto privato, e i propri meccanismi rimediali, rispetto ai problemi qui indagati. Esso [...] può rappresentare quella contro-istituzione che, rompendo il confine tra umano e non-umano, si pone – impersonalmente – come limite alle capacità espansive di razionalità proprie di singoli sistemi sociali parziali. Un dispositivo immunitario, insomma, capace di assicurare l'adattamento del sistema giuridico ai cambiamenti sociali e, allo stesso tempo, di garantire coerenza all'interno delle proprie strutture» (p. 306).

¹¹ Si evocano le parole di Antonio Carrozza, che spiega come «l'esigenza sistematica richiede che si cerchi di costruire, bene o male, una tipologia dei soggetti protagonisti delle attività agricole e quindi dei soggetti destinatari, in quanto tali, delle norme di quel ramo del diritto che chiamiamo diritto agrario» A. CARROZZA, *La teoria dei soggetti del diritto agrario: aspetti evolutivi*, in *G.A.I.*, 1988, fasc. 4, pp. 199-205. L'a. riprende lo studio nelle sue *Lezioni di Diritto Agrario I – Elementi di teoria generali*, Giuffrè, Milano, 1988. Si veda anche Ettore Casadei, che parla delle qualifiche soggettive come «figure caratterizzate da connotati tendenzialmente dettagliati e complessi, riferiti in primo luogo alla persona dell'interessato e intorno

re subito come il tema sia stato oggetto di profonde trasformazioni, mai arrivate – nonostante i tentativi di razionalizzazione e riforma – ad un punto fermo, né ad una codificazione coerente ed organica. La duttilità del soggetto e la plasticità delle qualifiche dell'imprenditore agricolo riflettono l'intrinseca interdipendenza tra diritto ed economia¹² nel settore agroalimentare, a cui consegue un adattamento continuo degli istituti e una ridefinizione ciclica dei titolari delle situazioni giuridiche soggettive¹³.

La materia, originariamente incentrata sulla figura del proprietario del fondo rustico, ha in una prima fase riconosciuto una molteplicità di figure soggettive (quali il coltivatore diretto, il mezzadro, il colono, l'affittuario, il soccidario, il compartecipante, il bracciante) modulate a partire dalla relazione del soggetto coltivatore con la proprietà della terra e regolata attraverso contratti agrari, tutti ricondotti – nell'impostazione del Codice civile del 1865 – nel tipo locativo. Con l'entrata in vigore del Codice civile del 1942, l'imprenditore agricolo acquista una dimensione giuridica e diventa il centro di imputazione di uno statuto particolare non già in dipendenza di una sua relazione giuridica con il bene immobile del fondo, ma con l'esercizio dell'attività agricola e la sua capacità, minore o maggiore a seconda della dimensione, di contribuire alla produzione di beni e servizi per il mercato. Nonostante il nuovo assetto, la dicotomia proprietà e impresa continua a caratterizzare, per tramite dei contratti agrari, i soggetti attivi in agricoltura, fino a che l'attuazione del programma agricolo contenuto nella Costituzione, insieme al mutato contesto economico, spinge prima a tipizzare e poi a ricondurre le figure ancillari della proprietà terriera entro la categoria del coltivatore diretto. Col rafforzarsi – anche su spunto della legislazione europea – della componente imprenditoriale dell'attività agricola, si istituisce la figura dell'imprenditore a titolo principale e poi dell'imprenditore agricolo professionale, e si arricchisce progressivamente

ai quali l'ordinamento crea una rete organica di discipline. In base a queste, le figure considerate [...] si pongono come significativi riferimenti dell'intero sistema: le qualifiche operano come veri e propri *status* e, sotto altro punto di vista, assumono il ruolo di istituti della materia giusagraristica, contribuendo, con altri istituti, a dotarla dell'*autonomia relativa* che la tiene distinta dalle altre materie, pur nell'unità del sistema». E. CASADEI, *Le qualifiche soggettive*, in L. COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Cedam, Padova, 2003, p. 229 ss., p. 230.

¹² Da qui deriva anche la specificità metodologica del diritto agrario. Sul punto cfr. i contributi contenuti in A. MASSART (a cura di), *Metodi e contenuti del diritto agrario moderno: atti del convegno di studi: Pisa, 7-8 giugno*, Giuffrè, Milano, 1986. Sulla relazione tra economia e diritto, si richiama la concezione del mercato come *locus artificialis* modellato dal diritto, in N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, Bari, 2001.

¹³ In quello che Ferdinando Albisinni efficacemente descrive come il «cantiere agricolo», F. ALBISINNI, *Dal cantiere agricolo alle società agricole*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2004, fasc. 7/8, p. 455 ss.

il relativo statuto attingendo dagli strumenti prima dedicati esclusivamente alla figura del coltivatore diretto¹⁴. Questo affiancamento peraltro si avvera parallelamente, o forse anche sotto la spinta di una crisi di identità sociale e culturale della categoria, che avverte la necessità di riscattare la sua pesante eredità di figura subalterna e rivendicare il proprio ruolo propulsivo nell'economia contemporanea¹⁵. Coincide poi con l'avvio della stagione della globalizzazione neoliberalista la riforma della definizione di imprenditore agricolo dell'art. 2135 c.c.¹⁶, su impulso delle riforme della politica agricola comune guidate dalla traiettoria verso un settore agricolo sempre più concorrenziale e aperto ai mercati internazionali¹⁷. Ma è proprio nel momento in cui, nella casa del diritto, l'impresa agricola cerca di convincere l'impresa commerciale a prestarle i suoi strumenti che si lacera l'illusione di una totale parificazione. Le crisi ambientali, economiche e sociali, sempre più interconnesse, presentano il conto della trasformazione repentina del settore, che lascia dietro di sé un territorio abbandonato, inquinato, e un sistema agroalimentare che genera sprechi, sfruttamento e malnutrizione¹⁸.

¹⁴ In questa sede ci si limita a citare, L. COSTATO, *Qualifiche soggettive e riformismo legislativo*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, fasc. 3, p. 485 ss.

¹⁵ E. BERNARDI, F. NUNNARI L. IACOPINI SCOPPOLA, *Storia della Confederazione Italiana Agricoltori: rappresentanza, politiche e unità contadina dal secondo dopoguerra ad oggi*, Il Mulino, Bologna, 2013.

¹⁶ A. JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agroindustriale*, in N. ABRIANI, C. MOTTI (a cura di), *La riforma dell'impresa agricola*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 48-70.

¹⁷ Nonché l'introduzione esplicita nel dettato costituzionale della tutela della concorrenza: si vedano in merito i saggi raccolti in Dossier Studi Senato, *La libertà d'impresa tra l'articolo 41 e l'articolo 118 della Costituzione* (a cura di G. Buonomo), ottobre 2010, n. 244.

¹⁸ Si pensi soltanto ai danni causati al settore dalle alluvioni e ai fenomeni meteorologici estremi del 2023; agli effetti sui prezzi delle materie prime generati dalla guerra in Ucraina (ISMEA, *I mercati agroambientali e gli scambi commerciali a un anno dalla guerra russa-Ucraina*, Report marzo 2023) all'impatto sulla filiera agroalimentare causato dalla pandemia di Covid-19 (EUROPEAN COMMISSION, *Short-Term Outlook for EU agricultural markets in 2023*, Brussels, European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Spring, 2023), e infine alle proteste «dei trattori» del 2024 e la crisi del Mar Rosso (ISMEA, *Gli Scambi agroalimentari italiani con l'asia e la crisi del canale di Suez*, Rapporto Commercio estero 2024, n. 1). Sulla povertà alimentare in Italia v. F. MAINO, C. LODI RIZZINI, C.V. DE TOMMASO, M. BOZZI, *Il contrasto alla povertà alimentare: un sistema multilivello e multiattore in cerca di coordinamento*, in M. BOZZI, G. CIANCIMINO, C.V. DE TOMMASO, F. MAINO, C. LODI RIZZINI, R. SENSI (a cura di), *Frammenti da ricomporre: Numeri, strategie e approcci in cerca di una politica. Quarto rapporto sulla povertà alimentare in Italia 2023*, ACTIONAID ITALIA, pp. 56-99. V. per una sinossi sulle contraddizioni e le sfide del settore agricolo, anche EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, *Rethinking agriculture*, EEA 2023, e EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, *Transforming Europe's food system – Assessing the EU policy mix*, EEA Report 2022, n. 2. V. infine, per l'impatto delle politiche sui territori montani, G. MENCINI, *Pascoli di carta: Le mani sulla montagna*, Kellermann, Treviso, 2021.

Da un lato, l'eccezionalismo agricolo ritorna a occupare il dibattito dottrinale, e si scoprono nuove giustificazioni per il suo fondamento¹⁹. Dall'altro, la Strategia della Commissione dal produttore al consumatore e la riforma della politica agricola comune²⁰ apportano novità tali da ispirare la dottrina ad una rilettura degli istituti o dei temi classici del diritto agrario e alimentare e a ravvedervi una più profonda penetrazione della sostenibilità nella struttura degli stessi²¹.

¹⁹ Jannarelli afferma che «il cuore dell'eccezionalismo agricolo moderno si incentra fondamentalmente proprio nell'approccio e nella disciplina delle relazioni di mercato che intervengono tra i produttori agricoli di materia prima, ... e gli altri operatori economici ...». v. A. JANNARELLI, *Il mercato agroalimentare europeo*, in *Dir. agroalim.*, 2020, fasc. 2, pp. 309-339, p. 307. Saija sostiene invece che ciò che caratterizza ora l'autonomia del diritto agrario sia la molteplicità di fonti multilivello, e la sua specificità si fonda nel suo attuale manifestarsi come «diritto del ciclo vitale». R. SAIJA, *Diritto agrario e alimentare, alla ricerca di una nuova sistematicità?*, in *Dir. agroalim.*, 2023, fasc. 1, pp. 159-209.

²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM(2020) 381 final, del 20 maggio 2020. Dei regolamenti della Pac 2023-2027 si rimanda in particolare al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305 del 2013 e (UE) n. 1307 del 2013, che stabilisce gli obiettivi della PAC.

²¹ Si vedano, sul punto, gli atti del Convegno «Ripensare la "specialità" dell'impresa agricola» tenutosi il 10 maggio 2019 a Palermo, pubblicati sulla Rivista di Diritto Agrario 2019 fasc. 2. In particolare, Alessi, R. evidenzia la «neutralizzazione» della specialità dell'impresa agricola, i cui tratti distintivi vanno ricercati non per differenza all'impresa commerciale ma nella disciplina della concorrenza, del mercato, e della multifunzionalità (R. ALESSI, *La ricerca della "specialità" dell'impresa agricola e l'inesorabile tramonto dell'art. 2135 cod. civ.*, in *Riv. dir. agr.*, 2019 fasc. 2, pp. 182-195). Jannarelli, al contrario, sostiene che la riforma dell'art. 2135 c.c. avvenuta con il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha evidenziato la specialità dell'impresa agricola, sia estendendo l'operatività della nozione, grazie all'adozione del «criterio biologico», a scapito di quella commerciale e, dall'altra, mantenendo lo statuto della piccola impresa invariato – relativamente all'esenzione dalla tenuta delle scritture contabili e dalle procedure fallimentari – ha ribadito un trattamento di favore ad una categoria ormai divenuta eterogenea al suo interno (A. JANNARELLI, *La parabola della «specialità» dell'impresa agricola dopo il d.lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2019 fasc. 2, pp. 197-237). Marianna Giuffrida, fonda la specialità dell'impresa agraria nel significato dell'art. 2137 c.c. e quindi delle implicazioni ampie della responsabilità dell'imprenditore agricolo, sia verso i privati sia verso la collettività (M. GIUFFRIDA, *La responsabilità dell'imprenditore agricolo dal codice civile al diritto europeo*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, fasc. 2, pp. 258-277); Alessandra Di Lauro si sofferma sulla difficoltà di compenetrare la sostenibilità agli strumenti di promozione dei prodotti sul mercato (A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette: strumenti per lo sviluppo sostenibile dell'impresa agricola?*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, fasc. 2, pp. 239-257); Silvia Bo-

Mentre l'agricoltura europea si prepara ad affrontare la transizione ecologica, a livello internazionale si cristallizza nella Dichiarazione ONU dei diritti dei contadini la rivendicazione di un paradigma agricolo diametralmente diverso dal modello globalizzato e verticalizzato di agricoltura industriale²². E tale paradigma si struttura proprio intorno alla soggettività sociale, economia e culturale che si era tentato di superare alle soglie del nuovo millennio: quella dei contadini. Contadino (e contadina) come espressione di una figura prima di tutto collettiva e radicalmente intrecciata al territorio nelle sue componenti sociali, ambientali ed economiche e culturali²³. In un succedersi di stagioni, la figura evocativa riecheggia anche nel panorama regionale e nazionale italiano, tra i tentativi riusciti o mancati di dare risalto ad una forma particolare di conduzione agricola, associata all'agricoltura contadina, integrata non solo nel territorio, ma anche negli ecosistemi naturali²⁴, e l'introduzione della figura dell'agricoltore custode²⁵. Ma nel passaggio «dal soggetto alla persona»²⁶, si rafforzano anche le linee di intervento in promozione delle manifestazioni di

lognini, sulla natura dell'attività svolta (S. BOLOGNINI, *La "specialità" dell'impresa agricola nel registro delle imprese fra codice civile e legislazione di settore*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, fasc. 2, pp. 279-308); e Antonio Sciaudone sul collegamento agricoltura-territorio (A. SCIAUDONE, *La specialità dell'azienda agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, fasc. 2, pp. 309-352). V. anche S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi d'impresa*, in *Dir. agroalim.*, 2021, fasc. 3, pp. 463-475.

²² Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*, Risoluzione A/RES/73/165 del 17 dicembre 2018.

²³ Cfr. M. EDELMAN, *The definition of peasants*, in M. ALABRESE, A. BESSA, M. BRUNORI, P.F. GIUGGIOLI, *The United Nations' Declaration on Peasants' rights*, Routledge, London-New York, 2022, pp. 19-30.

²⁴ In riferimento v. C. LOSAVIO, *L'agricoltura contadina tra interventi nazionali in favore delle piccole produzioni locali e del chilometro zero e interventi regionali a presidio e custodia del territorio*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2023, fasc. 1, p. 266 ss.; L. PAOLONI, A. VESPAZIANI, "Ogni solco ha un nome". *Contadini e soggettività giuridica: spunti a partire dall'opera di Rocco Scotellaro*, in *Annali n. 20 del Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise, Studi in onore di Valentino Petrucci*, Napoli, 2019, p. 301 ss.

²⁵ I primi riferimenti sono nella legislazione regionale sulla tutela della biodiversità agricola, poi confluiti nella l. 1° dicembre 2015, n. 194 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. E. SIRSI, M. BRUNORI, *Tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità: la legge 194/2015 e l'esperienza delle regioni italiane nel contesto europeo e internazionale*, in G. BELLETTI, G. CONTE, A. MARESCOTTI, M. MELE, S. SCARAMUZZI, A. SERRA (a cura di), *Tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità vegetale e animale in Toscana: analisi e indicazioni di policy*, PIN, Firenze, 2019. Recentemente, la l. 28 febbraio 2024, n. 24 Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura ha introdotto, per l'apunto, la nuova figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio.

²⁶ Il riferimento è a S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, cit., pp. 365-377.

imprenditore agricolo che riscontrano concretamente più difficoltà a entrare nel mercato: l'imprenditore agricolo giovane, il nuovo imprenditore e l'imprenditrice agricola.

Si assiste, anche nel diritto agrario, al formarsi di un caleidoscopio di qualitative così come, in generale, nel diritto civile si osserva la frammentazione del soggetto; frammentazione soggettiva da leggersi anche come effetto dell'impostazione istituzionale permeata sull'economia sociale di mercato²⁷, che spinge alla codificazione di diritti (e di status) a compensazione del ritirarsi dello Stato dal mercato²⁸. Si osserva una trasposizione nella sfera giuridica delle condizioni materiali e sociali del soggetto, ora destinato a muoversi e operare in una realtà complessa e conseguentemente in un ambiente giuridico ramificato e stratificato, che pertanto si scompone e moltiplica in ragione delle sue vulnerabilità, esigenze di protezione e capacità di movimento nella società e nel mercato. Questa riflessione trova una simile eco nell'ambito del diritto commerciale, in cui si osserva come la figura dell'imprenditore – nata con una sua razionalità discriminatrice e selezionatrice del fenomeno dell'impresa – a seguito dello stratificarsi della legislazione speciale ultra-codicistica si sia rifratta in una multiforme congerie di situazioni, difficilmente riconducibili alla semplicità e unicità della fattispecie originaria²⁹.

Il discorso torna dunque sul soggetto del diritto, il centro di imputazione giuridico da cui il diritto irradia e ritorna, e che declina a sua misura il sistema economico di cui è parte. In questo momento di crisi³⁰, si torna a studiarne le

²⁷ Art. 3, par. 3 del Trattato sull'Unione Europea: «L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico».

²⁸ G. ALPA, *Diritto civile italiano, Due secoli di storia*, Il Mulino, Bologna, 2018. L'a. descrive come «[n]el volgere di un decennio si è capovolta la prospettiva in base alla quale si erano definiti i rapporti tra diritto ed economia; in una dimensione istituzionale, dalla giustificazione della creazione di forme giuridiche intese a mediare i conflitti tra gli interessi forti e interessi deboli, e a soddisfare le istanze sociali, si è passati alla critica serrata all'intervento dello Stato sul mercato, sia come legislatore sia come imprenditore; alla regolamentazione del mercato si è sostituita la "regolazione"; tutti gli interessi in gioco (e i loro titolari) si sono posti sul medesimo piano in competizione tra loro; si è ripensato il ruolo dello Stato che, da custode dei diritti, governatore dell'economia, dominatore dell'attività sociale è stato ridimensionato a spettatore della lotta tra gli interessi in conflitto» (p. 571). Conclude dunque che «[i]l modello oggi seguito è di tipo binario: per un verso, si identificano le aspettative, si codificano i diritti e si moltiplicano i rimedi, individuali e collettivi; dall'altro, si riducono le occasioni di intervento, mantenendo le regole che assicurano parità di gioco, trasparenza, informazione, correttezza» (p. 586).

²⁹ P. MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *An. giur. econ.*, 2014, fasc. 1, pp. 45-52.

³⁰ Lo Human Development Index (HDI) nel 2021 ha, per la prima volta dalla storia moder-

caratteristiche, cercando di comprendere le dinamiche che possono più efficacemente proporre un principio ordinatore del sistema, anche attraverso gli istituti del diritto agrario. Ci si chiede dunque quali siano, e a quali bisogni rispondano – nell'attuale fase del diritto post-moderno³¹ – i soggetti e gli status emergenti.

3. Diritto agrario, transizione ecologica e sociale

Un'altra riflessione motiva e giustifica la scelta del tema. L'espressione «cura e sviluppo del ciclo biologico» – ovvero il cuore della «teoria agro-biologica»³² che, dalla riscrittura dell'art. 2135 c.c., detta il nucleo dell'attività imprenditoriale agricola³³ – esprime l'imposizione reciproca delle regole della

na, registrato un calo per due anni di fila, a causa della pandemia di Covid-19, della guerra in Ucraina e dei cambiamenti «planetari»: UNDP (United Nations Development Programme). *Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World*, UNDP, New York, 2021.

³¹ Sul tema v. P. GROSSI, *Percorsi nel giuridico post-moderno*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017. La «fenomenologia giuridica postmoderna» è descritta da Cesare Salvi nei suoi elementi di «diversificazione delle fonti, legislazione sovrabbondante e deforme, giurisprudenza creativa» in contrapposizione alla modernità giuridica, caratterizzata dal «monopolio nazionale delle fonti del diritto, "soggezione" del giudice alla legge, diritto civile basato sul principio di eguaglianza, e su categorie generali idonee a formare "sistema"». L'A. conclude con una critica alla dottrina giuridica contemporanea, che non si sforza di «comprendere la logica d'insieme della fenomenologia giuridica contemporanea, i suoi nessi con l'odierna configurazione del capitalismo e del sistema politico-istituzionale» C. SALVI, *Diritto postmoderno or regressione postmoderna?*, in *Eur. e dir. priv.*, 2018, fasc. 3, pp. 881-882. Contrario all'utilizzo dell'espressione come lente epistemica del diritto invece è Salvatore Mazzamuto, che viceversa propone la lente della dicotomia «ordine-disordine». S. MAZZAMUTO, *Il diritto post-moderno: un concetto inutile o addirittura dannoso?*, in *Eur. e dir.*, 2018 fasc. 3, p. 845 ss. Già Capograssi avvertiva uno «stordimento» del giurista di fronte ai mutamenti del diritto, a partire dal soggetto che perde la sua unità, del contratto che perde il suo asse della volontà, e dallo Stato che muta le sue funzioni. G. CAPOGRASSI, *L'ambiguità del diritto contemporaneo*, in Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, *La crisi del diritto*, Cedam, Padova, 1953, p. 13 ss. V., sull'essenza del diritto agrario come diritto post-moderno, che non può fare a meno della «fatalità», P. GROSSI, *Fattualità del diritto post-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, in *Riv. dir. agroalim.*, 2016, fasc. 3, p. 7 ss.

³² Antonio Carrozza, nell'interrogarsi su quale sia il cuore del diritto agrario, si sofferma ed esclude alcuni elementi della legislazione agraria (la definizione di agricoltura, l'elenco dei prodotti agricoli, l'impresa agraria, la professione, l'attività agricola) per poi concludere che il fatto tecnico della cura e lo sviluppo del ciclo biologico è il migliore criterio di determinazione dell'oggetto della materia. A. CARROZZA, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, I ed., Giuffrè, Milano, 1975.

³³ V., su tutti, M. GOLDONI, *Art. 1 «Imprenditore agricolo», Commentario al d.lgs. n. 228/2001*,

natura sull'uomo e delle regole dell'uomo sulla natura, e dei rischi che ne derivano. È dunque il grado di bilanciamento e l'integrazione tra questi due ordinamenti (uno naturale e uno umano) e finalità (produttiva e rigenerativa) che determinano la possibilità di ottenere esiti mutualmente benefici³⁴.

Nella storia recente delle scienze naturali è emersa una disciplina: l'ecologia, come studio delle relazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente. A diffe-

ristampato in M. GOLDONI, E. SIRSI, G. STRAMBI, E. CRISTIANI, M. ALABRESE, S. MATTEOLI (a cura di), *Cento anni di vita della Rivista di diritto agrario. Una breve antologia per riflettere sul futuro*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, fasc. 4, all., pp. 182-205.

³⁴ Molte teorie hanno concorso a descrivere la relazione attuale tra il sistema umano ed il sistema naturale. Tra queste, l'identificazione dell'Antropocene ha riscosso particolare successo per la sua significativa abilità a descrivere un'era geologica caratterizzata dagli effetti dell'azione umana sull'ambiente. La teoria è stata però criticata su più fronti, ed in particolare in ragione della impossibilità di differenziare, all'interno della specie umana, coloro che hanno beneficiato della modifica dell'ambiente rispetto a coloro che ne hanno subito solo le conseguenze negative. Tra le molte, si segnala quella di J.W. Moore, che pone l'accento sui rapporti di capitale: «il problema oggi non è quello dell'umanità “che travolge le grandi forze della natura” in un'opposizione binaria [...], ma è piuttosto quello di come il capitalismo stia esaurendo la capacità delle nature non mercificate di fornire lavoro non retribuito per l'accumulazione. [...] Questo processo di prelievo di nature extra-umane – e anche umane – come lavoro gratuito rappresenta la grande frontiera delle merci della storia del capitalismo. L'appropriazione delle terre di frontiera e del lavoro è stata la condizione indispensabile per le grandi ondate di accumulazione del capitale [...]. L'importante “lavoro” di queste frontiere delle merci è stato quello di ri-stabilire le condizioni per il rinnovamento dei “quattro fattori” – lavoro, cibo, energia, materie prime». J.M. MOORE, *Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*, Ombre Corte, Verona, 2017, p. 130. In altre parole, la letteratura che si fonda sul concetto di Antropocene non coglie e pertanto non problematizza le dinamiche di sfruttamento, esclusione e scarto nella relazione tra umano e ambiente e tra umano e umano. Le teorie alternative all'Antropocene volgono pertanto al superamento delle dicotomie e promuovono l'integrazione tra dimensioni ambientale e sociale come unico orizzonte per realizzare una transizione che sia anche foriera di giustizia sociale (v. anche J. RIFKIN, *L'età della resilienza*, traduzione di T. Cannillo, Mondadori, Milano, 2022). Solo grazie al recupero dei soggetti «scartati», e ad una rivalutazione del lavoro (produttivo e riproduttivo, umano e non umano), è possibile rimarginare la crisi sociale e ambientale che caratterizza la nostra epoca. Recuperare i soggetti vuol dire attribuire dignità e uno spazio non solo ai soggetti stessi, ma alle conoscenze e alle pratiche cui il mercato non attribuisce valore (M. ARMIERO, *L'era degli scarti*, traduzione di M.L. Chiesara, Einaudi, Torino, 2021; W.J. MOORE, *Antropocene o Capitalocene?*, cit., p. 140 ss.). La premessa teorica aiuta a far luce sulle finalità del diritto ed i suoi limiti. Un diritto che reagisce all'Antropocene è un diritto che tenta di riequilibrare l'impatto che la specie umana ha sulle risorse e gli ecosistemi del pianeta (Sulla relazione tra diritto e antropocene v. ad esempio J.E. VIÑUALES, *Law and the Anthropocene*, in *C-EENRG Working Paper*, 5/2016). In altre parole, è un diritto che non si interroga sui soggetti e le relative responsabilità, ma solo sulle condotte ed i relativi esiti. Un tale approccio del diritto rischia di non considerare come parte integrante la questione sociale; non solleva la domanda su chi ricadano, e con quale peso, responsabilità e benefici della transizione ecologica, e pertanto rischia di perpetuare le dinamiche di sfruttamento, divisione e scarto che più accuratamente descrivono la molteplicità delle sfide attuali.

renza della biologia, che presuppone un'astrazione dell'oggetto di studio dalla realtà, l'ecologia è la scienza che studia l'interdipendenza ecologica degli esseri viventi e dei loro habitat³⁵. Il portato dell'ecologia è dunque l'attenzione sugli ecosistemi come realtà dinamiche di relazione tra entità ed elementi di varia natura. L'impatto di questa nuova considerazione del vivente e delle sue interazioni nell'ambiente trascende l'ambito disciplinare, influenzando le scienze economiche e giuridiche, le quali hanno elaborato delle teorie basate su questo concetto³⁶.

Nella scienza agraria da tempo si fa strada un paradigma scientifico, pratico e sociale volto a integrare i principi dell'ecologia in ambito agricolo. L'agroecologia, come attualmente intesa, si fonda sul riconoscimento dell'interdipendenza, in agricoltura, degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi umani, e pertanto postula un'azione che dia valore centrale alla diversità (prima di tutto biologica, ma anche di pratiche e di saperi) e che integri i valori umani e sociali come i diritti umani, l'equità di genere, l'equità intergenerazionale e la valorizzazione delle culture³⁷.

³⁵ E.P. ODUM, *Fundamentals of Ecology*, WB Saunders Co, Philadelphia-London, 1953.

³⁶ La più nota e diffusa è quella dei servizi ecosistemici (P.R. EHRlich, A.H. MOONEY, *Extinction, Substitution, and Ecosystem Services* in *BioScience*, 1983, fasc. 4, pp. 248-254). Questa è stata recepita nel diritto – specialmente nel diritto forestale – anche attraverso l'attuazione di programmi di erogazione di pagamenti per i servizi ecosistemici ed ambientale. Nel diritto italiano, l'art. 70 della l. 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ha disposto la «Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali». Anche il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, art. 7 comma 8, promuove l'adozione, da parte delle regioni, si sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali. V. in proposito M. MAURO, *La selvicoltura nel sistema del diritto agroambientale internazionale ed europeo*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2021, p. 304 ss. La stessa Politica agricola comune va sempre più chiaramente nella direzione di remunerare gli agricoltori nei loro sforzi tesi alla produzione di «beni pubblici». Il limite di questa trasposizione, secondo alcuni, è un'insufficiente considerazione dei soggetti, del loro contributo, delle loro responsabilità e dei loro diritti, nonché l'appiattimento dell'azione pubblica sui meccanismi basati sul mercato, nonostante sia stato evidenziato il ruolo fondamentale della componente culturale nella conservazione delle risorse e degli ecosistemi, v. di recente: P. BALVANERA, U. PASCUAL, M. CHRISTIE, B. BAPTISTE, D. GONZÁLEZ-JIMÉNEZ (eds.), *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, Bonn, IPBES secretariat (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522>).

³⁷ FAO, *The 10 elements of agroecology. Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems*, FAO, Roma, 2018. La teoria è stata originariamente formulata da Altieri, in M.A. ALTIERI, *Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture*, Westview Press, Boulder, 1995. Il concetto è stato peraltro recepito anche a livello giuridico in diversi Paesi, tra cui la Francia con la LOI n. 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture,

Così come la scienza agraria si domanda come integrare l'ecologia nella tecnica agraria, così il diritto (ed in particolare il diritto agrario) può interrogarsi su come accogliere e declinare tale paradigma concettuale tra i suoi istituti. Alcuni studiosi hanno già postulato la necessità di un'«ecologia del diritto»³⁸. Altri, acutamente, interrogandosi sulla relazione tra agroecologia e diritto, hanno osservato come gli agroecosistemi siano meccanismi autopoietici e pertanto si auto-generino e auto-règolino e qualsiasi intervento normativo che tenti di regolarli direttamente può avere solo un effetto perturbativo o disturbativo dell'autopoesi³⁹. Ritengono pertanto che per ottenere l'effetto desiderato – realizzare sistemi agroecologici – sia necessario non tanto intervenire direttamente sulla tecnica produttiva, quanto intervenire sulla pluralità di settori che direttamente o indirettamente incidono sulla materia.

Il diritto agrario, come le altre discipline, rispondendo alla necessità di facilitare la transizione ecologica, entra nella sua «terza epoca», segnata dalla interiorizzazione della funzione sociale (e quindi anche ecologica) nei suoi istituti per disciplinare un'agricoltura «*eco-oriented*»⁴⁰. Si osserva dunque come gli istituti del diritto agrario si stiano trasformando per accogliere nella sfera giuridica la relazione sinergica tra ecosistemi naturali ed umani. Se l'integrazione tra tutela ambientale e attività agricola è ormai consolidata⁴¹, le recenti riforme di deriva-

l'alimentation et la forêt, ed è citata nel regolamento (UE) 2 dicembre 2021, n. 2115, recante norme sul sostegno ai piani strategici, all'art. 15 sui Servizi di consulenza aziendale. Per gli effetti dell'istituzionalizzazione del concetto v. R. AJATES GONZALEZ, J. THOMAS, M. CHANG, *Translating agroecology into policy: The case of France and the United Kingdom*, in *Sustainability*, 2018, fasc. 10(8), p. 2930 ss. V. anche la l. Regionale Sicilia 29 luglio 2021, n. 21, Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime.

³⁸ E. MATTEI, F. CAPRA, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca, Milano, 2017; L.J. KOTZÉ, F. DUNCAN, *The anthropocentric ontology of international environmental law and the Sustainable Development Goals: Towards an ecocentric rule of law in the Anthropocene*, in *Global Journal of Comparative Law*, 2018, fasc. 7.1, pp. 5-36; L. DU TOIT, L.J. KOTZÉ, *Reimagining international environmental law for the Anthropocene: An earth system law perspective*, in *Earth System Governance*, 2022, fasc. 11, pp. 100-132; A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *A Critical environmental law as method in the Anthropocene*, in A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, V. BROOKS (eds.), *Research methods in environmental law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2017, pp. 131-156.

³⁹ E.B. NOE, H.F. ALRØE, *Regulation of agroecosystems: A social systems analysis of agroecology and law*, in M. MONTEDURO, P. BUONGIORNO, S. DI BENEDETTO, A. ISONI (a cura di), *Law and Agroecology: A Transdisciplinary Dialogue*, Springer, Berlin, 2015, pp. 31-45.

⁴⁰ A. JANNARELLI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, in M. GOLDONI, E. SIRSI, G. STRAMBI, E. CRISTIANI, M. ALABRESE, S. MATTEOLI (a cura di), *Cento anni di vita della Rivista di diritto agrario*, cit., p. 313 ss.

⁴¹ Relativamente all'attività di selvicoltura, v. recentemente M. MAURO, *La selvicoltura*

zione unionale hanno spinto la dottrina a osservare l'influsso dell'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile in ambiti nuovi, come la declinazione in tale prospettiva del diritto della concorrenza nei mercati agricoli⁴², dell'istituto dell'azienda⁴³ e degli strumenti del diritto agroalimentare⁴⁴.

Tali suggestioni ispirano a considerare, anche nel diritto agrario, l'ipotesi che l'istituto, la cui analisi possa concorrere ad una valutazione più accurata dello stato dell'arte su una transizione ecologica che sia al contempo giusta e includente, sia proprio il soggetto, ed in particolare le qualifiche soggettive ascritte all'imprenditore agricolo, quale figura centrale della materia. In altre parole, è utile chiedersi in che modo, e attraverso quale elemento, o criterio, il soggetto del diritto agrario si sia costruito in passato, e come reagisca nel momento presente alle pulsioni volte a intrecciare *ecosistemi umani ed ecosistemi ambientali* nella dimensione giuridica. L'autrice sostiene dunque che una rilettura del diritto agrario, nella prospettiva di una transizione ecologica e socialmente includente, possa partire dalle qualifiche soggettive dal diritto stesso riconosciute, tutelate e favorite, al fine di intravedere quale sia l'elemento più atto a

nel sistema del diritto agroambientale internazionale ed europeo, Wolters Kluwer, Milano, 2021.

⁴² A. JANNARELLI, *Gli accordi di sostenibilità nell'art. 210 bis del reg. 1308 del 2013 ed il relativo progetto di comunicazione della Commissione Europea*, in *Dir. agroalim.*, 2023, fasc. 3, p. 449 ss. L'Autore, peraltro, segnala che la principale criticità della disciplina degli accordi di sostenibilità è l'aver trascurato la necessità di considerare e riflettere la diversità di contesti, situazioni, territori, che sono strumentali per un'adeguata promozione dello sviluppo sostenibile nel settore agricolo.

⁴³ B. LA PORTA, *Contributo per una visione contemporanea dell'azienda agricola: tra sostenibilità e sfide del mondo digitale*, Giappichelli, Torino, 2023. L'A. afferma che «abbandonata una visione "antropo-orientata" che portava ad attribuire all'impresa e dunque all'azienda agricola uno scopo meramente produttivistico, si assiste oggi ad una metamorfosi concettualmente radicale che porta quest'ultima a diventare "hub" nel senso più evoluto del termine: fulcro di processi dinamici capaci di collegare la pluralità delle attività svolte al suo interno e di raccogliere, orientandole verso una finalità che va oltre la mera attività di creazione di beni e servizi, per divenire attività generativa o, meglio, rigenerativa di risorse. L'azienda agricola contemporanea, sostenibile e digitale, capace di dialogare con il sistema e fare propri gli strumenti offerti dalla modernità, si pone a "servizio del pianeta" adottando quello "scopo ultimo" solidaristico intergenerazionale che è elemento chiave dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile. Continua a permanere, ma assumendo una luce nuova, quella razionalità propria dell'agricoltura che, superando l'idea di una "razionalità dell'avere", guarda ad una diversa prospettiva: quella dell'essere, dell'esistere, che è intrinseca nella relazione tra soggetto e territorio di appartenenza e si fonda sul bisogno di tutelare le risorse a beneficio delle generazioni future» pp. 12-13.

⁴⁴ Si veda il fasc. 1 del 2020 della *Revue européenne de droit de la consommation/European Journal of Consumer Law (R.E.D.C.)* 2020/1, dedicato all'alimentazione e la transizione ecologica.

incorporare le istanze sociali ed ecologiche ed effettuare la trasformazione del paradigma giuridico anche nella materia agraria.

4. Metodo e dati extra-giuridici

Nell'affrontare il tema, è doverosa una premessa di metodo. Quello dei soggetti è un campo in cui si deve necessariamente conferire cittadinanza giuridica a nozioni di provenienza economica e sociologica: il concetto di impresa, uno dei più innovativi istituti elaborati nell'ultimo secolo, affonda le sue radici nella scienza economica⁴⁵; il coltivatore diretto, la famiglia coltivatrice e l'impresa familiare, sono figure sociologiche prima che giuridiche. È utile dunque, e forse opportuno, dare conto anche del dato empirico, e dalle caratteristiche che attualmente le persone occupate in agricoltura presentano⁴⁶.

Lo sguardo sulla realtà agricola italiana contemporanea si scontra con il calo allarmante delle aziende agricole (due terzi in meno rispetto al 1982 e la metà rispetto al 2000) e il processo di concentrazione dell'imprenditoria agricola. Il 93,5% delle aziende è a conduzione individuale o familiare, che quindi resta il modello dominante, ma è anche il modello in calo, perché aumenta la conduzione agricola da parte di società di persone e soprattutto di capitali, le quali hanno mediamente una dimensione maggiore (media di 41,6 e 41,5 ettari di SAU rispettivamente per società di persone e di capitali, contro gli 8,6 ettari di SAU di media delle aziende individuali e familiari). La forma dell'affitto assume sempre più rilevanza rispetto alla conduzione su terreni esclusivamen-

⁴⁵ J.A. SCHUMPETER, *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*, translated from the German by Redvers Opie, Transaction Publishers, New Brunswick-London, 1934 (2008). La figura dell'imprenditore fonda le sue basi sulla teoria economica e gli studi sull'imprenditorialità (*entrepreneurship*). Alcune rassegne della letteratura permettono di tratteggiare le direzioni che gli studi sul tema stanno perseguendo. Emerge dunque che, a fronte di un'ampia letteratura sull'imprenditorialità in generale, l'imprenditorialità rurale o agricola non solo è sotto-studiata, ma è carente di una definizione univoca e si mostra ancora frammentata (a dimostrazione di ciò, i due filoni di *rural entrepreneurship* e *agricultural entrepreneurship* non sembrano considerarsi reciprocamente), ma è in espansione, anche a fronte dei processi di liberalizzazione, sia nello spazio europeo che globale, dei mercati agricoli. C.S.L. DIAS, R.G. RODRIGUES, J.J. FERREIRA, *Agricultural entrepreneurship: Going back to the basics*, in *Journal of Rural Studies*, 2019, pp. 125-138; M.L. PATO, A.A.C. TEIXEIRA, *Twenty years of rural entrepreneurship: A bibliometric survey*, in *Sociologia ruralis*, 2016, fasc. 1, pp. 3-28.

⁴⁶ Tale dato è offerto dal Censimento ISTAT in agricoltura rilasciato nel 2022, in ottemperanza al regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.